

TI_GERICHTE 30.2024.7 vom 16. September 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2024.7

FR: TI_GERICHTE 30.2024.7 du 16 septembre 2024

IT: TI_GERICHTE 30.2024.7 del 16 settembre 2024

Regeste

Domanda di revisione di una sentenza del Tribunale cantonale respinta poiché non sono adempiute le condizioni previste dalla LPGa e dalla Lptca

Erwägungen

E. 24

Lptca prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione: a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio. A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell'art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza. 2.2. Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova. Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 144 V 245 consid. 5.2; 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; 127 V 353 consid. 5b). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V 245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata). Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3). In una sentenza C 223/06 del 16 gennaio 2008, il Tribunale federale ha così illustrato i principi che stanno alla base della revisione di una sentenza: " 3.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGa), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGa) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 4.2 con riferimento). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca

della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)." 2.3. Nel caso di specie il ricorrente ha prodotto 4 documenti (doc. da A2 ad A5) che secondo lui permetterebbero la revisione della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024 emessa da questo Tribunale. 2.3.1. Innanzitutto l'insorgente ha trasmesso la decisione di tassazione IC/IFD 2022 emessa il 5 aprile 2024 (doc. A2) dove, a differenza delle precedenti tassazioni, il reddito da locazione dell'immobile sito sul fondo RFD _____ di _____ è stato scorporato dagli altri affitti ed è stato esplicitamente indicato quale reddito da attività indipendente principale del contribuente (punto 2.1 e punto 5.3), con l'indicazione che l'immobile è definito, " come per i periodi precedenti ", di carattere aziendale. L'interessato sostiene che ciò comproverebbe che il fondo è da sempre stato considerato di natura privata e che per la prima volta ha potuto contestare in sede fiscale la qualifica commerciale dell'immobile di _____ (reclamo ancora pendente). Questo Tribunale ritiene che la tassazione 2022 non costituisce un fatto nuovo o una nuova prova ai sensi degli art. 61 lett. i LPGa e 22 lett. a Lptca (sul secondo punto cfr. anche STF 9F_14/2023 del 31 ottobre 2023, consid. 4.3). Il fisco ha infatti confermato che il reddito da locazione del fondo RFD _____ di _____ fa parte del reddito da indipendente dell'assicurato poiché l'immobile ha carattere aziendale, come stabilito dal Tribunale nella sua sentenza. La circostanza secondo cui sarebbe la prima volta che i redditi conseguiti con la locazione dell'immobile di _____ sono stati scorporati dai redditi da locazione percepiti da altri fondi e che figura l'indicazione esplicita che

l'immobile ha carattere aziendale, mentre nelle altre tassazioni i redditi da locazione venivano inseriti nella medesima voce al punto 5.3 (" affitti incassati "), non comprova che il fondo in questione è da sempre considerato di natura privata, ma conferma semmai che il fisco lo ritiene di natura aziendale. Nella precedente procedura il TCA ha già rammentato che in una sentenza 9C_70/2017 del 15 maggio 2017, consid. 4, pubblicata in SVR 2017 AHV Nr. 14, il Tribunale federale ha stabilito che il mancato assoggettamento di un reddito, per diversi anni (nel caso giudicato: 35), all'obbligo contributivo, non esclude il prelievo dei contributi sociali per gli anni non ancora prescritti (" [...] Vielmehr waren darin die Einkünfte aus der Vermietung der Liegenschaft B. _____ aufgeführt. Ob der Beschwerdeführer nach 35 Jahren ohne Beitragszahlung auf den genannten Einkünften aus der Liegenschaft durch die Verfügungen überrascht wurde, wie er geltend macht, ist unerheblich. Ein gesetzwidriges Verhalten hat ihm die Vorinstanz sodann nicht vorgeworfen, und die Tatsache, dass er während 35 Jahren keine Beiträge als Selbstständigerwerbender entrichtet hat, entbindet ihn nicht von der Beitragszahlung für die Jahre 2009 bis 2012 [...] "). Quanto al fatto che l'insorgente non avrebbe mai potuto contestare la qualifica commerciale dell'immobile innanzi al fisco, poiché non gli sarebbe mai stato comunicato, questione già sollevata con i precedenti ricorsi (cfr. consid. 1.2 e 1.7 della STCA 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024) e che pertanto non costituisce un fatto nuovo, va comunque rammentato che nell'ambito della procedura sfociata nella sentenza di cui viene ora chiesta la revisione, questo Tribunale ha interpellato due volte l'autorità fiscale per conoscere le ragioni della comunicazione alla Cassa che il reddito percepito con la locazione dell'immobile di _____ era stato qualificato di aziendale (scritto del 27 ottobre 2023 [consid. 1.5 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]; scritto del 13 dicembre 2023 [consid. 1.12 della sentenza 30.2023.14, 30.2023.17]), dando al ricorrente la possibilità di esprimersi in merito e di criticare, apportando le prove necessarie, la tesi dell'autorità fiscale, garantendo in questo modo il suo diritto di essere sentito. Il Tribunale cantonale ha poi indicato le ragioni per le quali la qualifica aziendale del fondo RFD _____ di _____ e dei relativi redditi era da confermare (consid. 2.11, pag. 22-28 della sentenza di cui è chiesta la revisione). Abbondanzialmente va poi rilevato che in sede di risposta la Cassa ha sostenuto di aver scritto al ricorrente il 18 gennaio 2022, indicando che l'UT di _____ aveva accertato un reddito aziendale per il 2019 di fr. 160'960, comprendente il reddito da locazione dell'immobile di _____, informando l'assicurato della natura aziendale del reddito soggetto a contribuzione prima della crescita in giudicato della tassazione 2019 su reclamo (punto 4, doc. IV). L'amministrazione, sostiene pertanto di aver informato l'insorgente della composizione del reddito oggetto di prelievo di contributi sociali prima che la tassazione 2019 fosse cresciuta in giudicato. In queste condizioni non vi sono elementi per ritenere che la tassazione IFD/IC 2022 costituisca un fatto nuovo o un nuovo mezzo di prova ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 22 lett. a Lptca atto a permettere la revisione della STCA 30.2023.14, 30.2023.17 del 5 marzo 2024. 2.3.2. In secondo luogo, l'assicurato ha prodotto la notifica di tassazione del 17 dicembre 1993 della successione del padre deceduto il _____ 1991 emanata dall'Ufficio imposte di successione e donazione (doc. A3), " emersa per puro caso, insieme ad altri documenti relativi a una divisione ereditaria avvenuta nel 1999, durante una ricerca in archivio di altri documenti avvenuta dopo la notifica della sentenza 5 marzo del TCA " e da cui emergerebbe che il fondo in esame non faceva parte della sostanza aziendale del defunto padre, essendo la stessa stata valutata complessivamente solo fr. 20'000. Gli immobili della comunione ereditaria, compreso quello di _____, sono invece stati

valutati separatamente per complessivi fr. 3'187'436. Nel 1999 il fondo è poi stato attribuito al ricorrente per divisione ereditaria (doc. A4 e A5). Preliminarmente va rammentato che in una sentenza 8C_714/2016 del 16 dicembre 2016, al consid. 4.2.2 il Tribunale federale ha ribadito che la revisione, quale mezzo di diritto straordinario, non serve a proseguire la causa ed a correggere errori e omissioni delle parti. Semmai spetta loro, tempestivamente e conformemente alle norme di procedura, partecipare all'accertamento dei fatti conformemente al loro obbligo di collaborare. La circostanza che per le parti sia stato impossibile far valere fatti o fornire prove già nell'ambito della precedente procedura deve essere ritenuta con prudenza. Ciò vale in particolare quando, nella procedura di revisione, con le nuove prove si vogliono comprovare affermazioni già fatte nel corso del precedente procedimento e che sono state ritenute errate dall'amministrazione o dal Tribunale. Per questo motivo il ricorrente deve dimostrare che, nonostante la sua diligenza, non è stato in grado di fornire le prove nel corso del precedente procedimento (" Diesen Einwänden ist entgegenzuhalten, dass die Revision als ausserordentliches Rechtsmittel nicht einfach der Weiterführung des Verfahrens und insbesondere nicht dazu dient, Fehler und Unterlassungen der Prozessparteien nachträglich zu korrigieren. Vielmehr obliegt es ihnen, rechtzeitig und prozesskonform zur Klärung des Sachverhalts entsprechend ihrer Mitwirkungspflicht beizutragen. Dass es ihnen unmöglich war, Tatsachen und Beweismittel bereits im früheren Verfahren beizubringen, ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen. Dies gilt ganz besonders, wenn im Revisionsverfahren mit angeblich neu entdeckten Beweismitteln bereits im Hauptverfahren aufgestellte Behauptungen belegt werden sollen, die vom Gericht resp. der Verwaltung als unzutreffend erachtet wurden. Entsprechend hat der Gesuchsteller im Revisionsgesuch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren trotz hinreichender Sorgfalt nicht beibringen konnte (Urteil 8C_197/2013 vom

E. 28

Mai 2013 E. 2.2; vgl. auch BGE 138 II 386 E. 5.1 S. 388; SVR 2012 UV Nr. 17 S. 63, 8C_434/2011 E. 7.1) "). In concreto il ricorrente sostiene di aver rinvenuto questi documenti, che lo concernono direttamente, in archivio, mentre svolgeva una ricerca di altra documentazione. Questo Tribunale ritiene che l'inoltro della tassazione del 17 dicembre 1993 (doc. A3), dell'estratto del registro fondiario del 5 dicembre 1991 (doc. A4) e dell'istanza di iscrizione di scioglimento definitivo della comunione ereditaria del 29 gennaio 1999 (doc. A5), sia tardiva. Al ricorrente non poteva sfuggire di essere entrato in possesso nel 1999 dei fondi appartenenti alla comunione ereditaria di suo padre, anche alla luce del loro valore (oltre fr. 3'000'000), degli importi che ha dovuto pagare ai fratelli a liquidazione dell'eredità (fr. 100'000 ciascuno) e del fatto che ha sottoscritto personalmente il contratto di scioglimento definitivo di comunione ereditaria il 29 gennaio 1999 (doc. A5). Con la dovuta diligenza il ricorrente, che non sostiene di non essere stato in possesso della predetta documentazione prima dell'inoltro dei ricorsi del 12 settembre 2023 e del 7 novembre 2023, ma di averli trovati successivamente in archivio, avrebbe potuto produrli già nel corso della precedente procedura. Anche perché, come visto al considerando precedente, questo Tribunale ha effettuato numerosi accertamenti, dando sempre al ricorrente ampia possibilità di esprimersi in merito e di produrre tutte le prove ritenute necessarie (cfr. anche STCA 30.2023.14, 30.,2023.17 del 5 marzo 2024, consid. da 1.5. a 1.16.). Alla luce delle risposte fornite dal fisco in merito alla qualifica dell'immobile di _____, non poteva sfuggirgli l'importanza di produrre tutta la documentazione in suo possesso relativa al fondo in questione. L'interessato, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe pertanto potuto addurre le prove ora prodotte già nell'ambito della

precedente procedura. Non può invece essere rimproverato al fisco di non aver trasmesso la notifica di tassazione per le imposte di successione del 17 dicembre 1993 emanata in seguito al decesso del padre dell'assicurato. Da una parte essa è stata emessa dall'Ufficio imposte di successione e donazione e non dall'Ufficio circondariale di tassazione, interpellato da questo Tribunale e competente per le tassazioni ordinarie. D'altra parte nella citata tassazione del 17 dicembre 1993, non viene indicato esplicitamente se il fondo di _____ fa parte degli immobili privati o aziendali e dunque l'autorità fiscale non poteva trarne alcuna conclusione diretta. Alla luce di quanto sopra esposto, non si è in presenza di fatti nuovi. Va qui rammentato che sono nuovi ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 lett. a Lptca solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso (cfr. anche DTF 110 V 138, consid. 2: "Als "neu" gelten Tatsachen, welche sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch tatsächlichen Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht haben, jedoch dem Revisionsgesuchsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt waren", sottolineatura del redattore). Tali documenti non possono neppure essere ritenuti una nuova prova ai sensi dei citati disposti di legge, poiché l'interessato, visto quanto sopra, non può far valere di non essere stato in grado di produrre questa documentazione in precedenza (cfr. anche DTF 110 V 138 consid. 2: "Beweismittel haben entweder dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren bekannt gewesen, aber zum Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen geblieben sind. Sollen bereits vorgebrachte Tatsachen mit den neuen Mitteln bewiesen werden, so hat der Gesuchsteller auch darzutun, dass er die Beweismittel im früheren Verfahren nicht beibringen konnte.", sottolineatura del redattore).

2.3.3. In queste circostanze, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di revisione, il TCA ritiene che l'assicurato non ha presentato fatti nuovi atti a modificare la precedente sentenza che non avrebbe potuto, con la dovuta diligenza, far valere e comprovare nelle more ricorsuali, né nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza sopra citata. L'istanza di revisione deve pertanto essere respinta.

2.4. L'istante ha richiamato gli incarti 30.2023.14 e 30.2023.17 relativi alla precedente procedura sfociata nella sentenza del 5 marzo 2024 di cui chiede la revisione e attualmente depositati presso il Tribunale federale. Questo tribunale rinuncia al richiamo dei citati incarti, ritenuto che la causa, per i motivi sopra esposti, può essere giudicata senza la necessità di far capo alla documentazione richiesta. Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (DTF 145 I 167, consid. 4.1; STF 9C_36/2021 del 7 dicembre 2021, consid. 5.3; cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.5. L'art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ”. Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107). 2.6. Copia della presente sentenza viene intimata anche al Tribunale federale in ossequio al decreto del 17 luglio 2024 del Presidente della III Corte di diritto pubblico in relazione alla causa 9C_215/2024.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.